

Regolamento dell'Ufficio Nazionale per la pastorale della famiglia e della sua Consulta

La Presidenza, a norma dell'art. 87 del Regolamento della C.E.I., ha approvato, in data 21 settembre 1992, il presente regolamento dell'Ufficio e della Consulta Nazionale per la pastorale della famiglia.

ART. 1

(Istituzione)

L'Ufficio Nazionale per la pastorale della famiglia è stato istituito dal Consiglio Episcopale Permanente nella sessione del 6-9 ottobre 1986.

ART. 2

(Finalità)

L'Ufficio Nazionale per la pastorale della famiglia ha la finalità di promuovere e coordinare, a servizio delle Chiese particolari, l'azione pastorale a favore del matrimonio e della famiglia e l'evangelizzazione della cultura della vita umana, con speciale riguardo alla procreazione responsabile e alla difesa della vita fin dal concepimento.

ART. 3

(Rapporti)

L'Ufficio Nazionale per la pastorale della famiglia fa parte della Segreteria Generale della C.E.I., dipende giuridicamente dal Segretario Generale e opera in collegamento con gli altri Uffici, nell'ambito delle competenze ad esso attribuite dalla Presidenza e indicate in questo Regolamento.

ART. 4

L'Ufficio inoltre collabora con la Commissione Episcopale per la famiglia, con le Chiese particolari, come pure con le istituzioni e gli organismi cattolici che operano a favore della famiglia in Italia e nelle sedi internazionali, specialmente europee.

ART. 5
(*Compiti*)

I compiti dell'Ufficio Nazionale per la pastorale della famiglia riguardano:

- la pastorale familiare, in quanto forma particolare e specifica della pastorale della Chiesa;
- l'evangelizzazione del matrimonio, in ordine alla sua preparazione, alla celebrazione del Sacramento, alla vita e alla missione dei coniugi che da esso procede;
- la procreazione responsabile, la difesa e la promozione della vita umana fin dal concepimento;
- la preparazione e la promozione della Giornata annuale per la vita;
- la conoscenza dei movimenti culturali e di opinione più rilevanti circa la concezione e il ruolo della famiglia e circa il diritto alla vita, dal concepimento fino al suo termine naturale;
- la documentazione e l'attenzione critica in ordine alla politica familiare e alle iniziative legislative riguardanti la famiglia e la tutela del diritto alla vita fin dal concepimento;
- il servizio per un coordinamento della pastorale familiare nelle regioni e nelle diocesi.

ART. 6
(*Struttura*)

L'Ufficio Nazionale per la pastorale della famiglia è composto da un Direttore e da eventuali altri collaboratori.

Il Direttore dell'Ufficio è nominato dal Consiglio Episcopale Permanente, dura in carica cinque anni e può essere riconfermato.

Eventuali altri collaboratori sono nominati dal Segretario Generale della C.E.I., sentita la Presidenza, secondo le necessità di servizio dell'Ufficio medesimo.

ART. 7
(*Consulta*)

L'Ufficio Nazionale per la pastorale della famiglia si avvale dell'apporto di una Consulta Nazionale composta da una coppia di coniugi e da un sacerdote per ciascuna regione ecclesiastica, nomi-

nati dalla rispettiva Conferenza Episcopale Regionale, e da altri membri nominati dal Segretario Generale della C.E.I.

ART. 8

I membri della Consulta durano in carica cinque anni e possono essere confermati.

ART. 9

La Consulta è convocata e presieduta dal Direttore dell'Ufficio Nazionale per la pastorale della famiglia.

La Consulta si riunisce almeno due volte l'anno.

ART. 10

La Consulta concorre con pareri e contributi all'attuazione dei compiti dell'Ufficio.

ART. 11

L'Ufficio Nazionale può avvalersi del contributo anche di gruppi di lavoro, formati da membri della Consulta e da altri esperti.